



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO DELL'ORDINE

Art.1

Costituzione

Le Commissioni e Gruppi di Lavoro e di Studio, d'ora in poi Commissioni, sono un organo consultivo interno dell'Ordine e sono costituite dal Consiglio secondo le esigenze che lo stesso ritiene più opportune.

Art. 2

Scopo delle Commissioni

Le Commissioni sono costituite per collaborare a conseguire gli scopi istituzionali dell'Ordine:

- seguire le vicende legislative e tecniche che attengono alle varie specializzazioni ed ai settori d'attività dei Periti Industriali;
- promuovere lo sviluppo professionale dei collegiati con iniziative mirate ad un corretto accrescimento della formazione professionale dei Periti Industriali professionisti (es. corsi, conferenze, ricerche, ecc.);
- tutelare in ogni campo d'attività di competenza la figura professionale del Perito Industriale.

Art.3

Rappresentanza

La rappresentanza verso organi, enti e privati è e rimane prerogativa dei suoi organi direttivi, salvo deleghe eventuali.

Art.4

Finanziamento delle attività

Le Commissioni, in quanto organo consultivo, non hanno fondi propri di gestione ordinaria, ma possono proporre attività che necessitano di finanziamento al Consiglio dell'Ordine, che deciderà in merito.

Art.5

Composizione delle Commissioni

Le Commissioni sono costituite da tutti quei Periti Collegiati che abbiano interesse alle attività od alle specializzazioni relative e sono armonizzate da un coordinatore. Per un miglior funzionamento ed un razionale svolgimento dell'attività saranno eletti fra gli interessati:

- un numero di membri attivi (numero illimitato);
- un Coordinatore con veci di segretario da nominare tra i membri eletti.

Il Coordinatore ed i membri devono essere accettati dal Consiglio, che, in disaccordo, può richiedere nuove nomine. L'assenza ingiustificata ad oltre tre riunioni convocate comporta la decadenza dell'incarico.

Art.6

Riunioni delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni sono aperte a tutti i Periti Collegiati. Il calendario d'ogni riunione, sarà reso noto agli iscritti tramite il sito web istituzionale. Le riunioni dovranno avere una frequenza fissata, salvo impedimenti; di ogni riunione dovrà essere stilato un verbale.

Art.7

Dipendenza funzionale

Le Commissioni dipendono, quale organo consultivo, direttamente dal Presidente dell'Ordine. I contatti devono essere tenuti dal Coordinatore. Le Commissioni sono tenute alla continua informativa dei lavori e delle attività in corso.

Art.8

Pareri

Su richiesta del Consiglio o del Presidente, le Commissioni possono essere chiamate a dare i loro pareri per le attività dell'Ordine. Tali pareri dovranno essere esplicitati entro termini tali da permetterne una regolare discussione nella riunione di Consiglio immediatamente successiva.

Art.9

Collegamenti con altre Commissioni

Di norma le Commissioni sono tenute al collegamento con le altre Commissioni, per unificare i metodi di lavoro. Il collegamento diventa obbligatorio in caso d'iniziativa d'interesse comune con altre specializzazioni e/o attività.

Art.10

Durata delle Commissioni

Le Commissioni hanno durata pari al mandato del Consiglio dell'Ordine, scadono allo scadere di questo e rimangono in vigore fino alla formazione di quella subentrante.

Art.11

Decadenza delle Commissioni

Le commissioni si considerano decadute quando, a parere del Consiglio, non svolgono attività aderenti agli scopi di istituzione o quando, per motivi contingenti di funzionalità oggettiva, vengano meno le esigenze previste dall'Art. 1. In tal caso il Consiglio avocherà a sé tutte le attività in corso.